



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

**Verbale di deliberazione del CDA esecutivo ai sensi dell'art. 68 L.R. 10/99
così come modificato dall'art.21 c.14 della L.R. 19/2005**

Delibera n° 37 del 15.12.2023

Oggetto: Approvazione programma del fabbisogno di personale per il 1° anno 2023.

L'anno 2023 addì 15 del mese di dicembre in Campobello di Licata, nei locali dell'Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nominato con D.A. n. 64/Gab dell' 09.05.2023 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, composto dai sigg.ri : Sac. Carmelo Davide Burgio, Sig. Diego Gioacchino Montaperto, Dr. Michele Di Pasquali, Dr. Calogero Russo, Dr. Giuseppe Miccichè con l'assistenza del Segretario/Direttore dell'Ipab, avv. Pietro Amorosia, ha adottato, la presente delibera .

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art.21, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante il "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1000 n. 328"..., reca una "Disposizione transitoria", che in particolare, riafferma l'abrogazione della L. n.6972/1890 alla data di entrata in vigore del decreto stesso, precisandosi che: "Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Allo scopo di evitare il verificarsi di momenti di assenza di copertura normativa, dunque, fino alla conclusione delle operazioni di trasformazione delle IPAB, alle medesime istituzioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti che non contrastino con i principi della libertà dell'assistenza e della legge n.328/2000.

Con riferimento specifico alla Regione siciliana, va brevemente ricordato che: la Regione siciliana ha la competenza esclusiva nella materia individuata dalla lettera m) dell'art.14 dello Statuto come "*pubblica beneficenza e opere pie*";

-in attuazione dell'art.14, lett. m) dello Statuto, il D.P.R 30 agosto 1975, n.636 ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze amministrative già attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia (art.1, primo comma);

- con la l.r. 9 maggio 1986, n.22 il legislatore regionale ha provveduto al "*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*", dettando al Titolo V "*Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)*" concernenti la privatizzazione delle IPAB (art.30); le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati e, segnatamente, l'utilizzazione delle loro strutture (art.31); la riconversione delle strutture (art.32); la fusione ed estinzione delle IPAB proprietarie di strutture non utilizzabili e non riconvertibili (art.34).

- infine, con D.P.Reg. 4 novembre 2002 sono state dettate "*Linee-guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana*", in cui si dà atto che la piena attuazione della legge n.328/2000, nel quadro di una più ampia ridefinizione del sistema dei servizi socio-sanitari della Regione, necessita di interventi legislativi che riguarderanno, tra l'altro, una "*legge di riordino delle IPAB*" (v. punto 4.1).

Al punto 4.10 viene poi stabilito che "*Il riordino delle II.PP.AA.BB. viene disciplinato dal decreto legislativo n.207/2001, in considerazione dell'art.10 della legge n.328/2000*" e vengono, in particolare, richiamati i principi della trasformazione in aziende di servizi e della possibilità di fusione.

Alla luce di quanto suesposto, con specifico riferimento alle norme applicabili si ritiene altresì utile osservare che in diverse occasioni i magistrati contabili, considerata la tipicità di questi particolari enti

pubblici, visibile anche nella specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella di carattere rigido, concernente il personale, hanno escluso, sia pure nella riferita cornice della finanza pubblica allargata, una assimilabilità tout court agli enti locali.

Premesso che l'art. 39, comma 1 e 9 della legge 27/12/1997 n. 449, prevede che al fine di assicurare e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con la disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

Che l'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, dispone "E' fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato."

Che l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale;

VISTO il D,Lgs, 75/2017 che ha integrato e modificato il predetto D.lgs 165/2001;

RICHIAMATO in particolar modo l'art. 4 del succitato D.Lgs 75/2017 che testualmente recita: "*All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

comma 2 omiss

comma 3 . In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

comma 4 e seguenti omiss;

RICHIAMATA l'art. 3 della L.R. 29/12/2016. n. 27 e s.m.i., contenente "*disposizioni in materia di autonomie e per la stabilizzazione del personale precario*";

Che l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

CONSIDERATO Che il terzo settore rappresenta un'importante realtà per il territorio in cui opera l'Istituzione, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale.

CONSIDERATO che è necessario promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale.

CONSIDERATO che l'Ipab ha provveduto all'affidamento a terzi dei servizi assistenziali e al 50_% attraverso apposita convenzione/bando pubblico e per il restante 50%, alla stabilizzazione del personale precario, su base del fabbisogno annuale, che non comporta nessun aumento di spesa a carico del bilancio:

CONSIDERATO che per assicurare la continuità dell'assistenza agli ospiti dell'Istituto, stante la carenza delle unità di personale in organico, con deliberazione n. 44/2014 questo Ente intende ha provveduto ad approvare un bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatoria triennale prevista dall'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15, per l'assunzione a tempo determinato/indeterminato pieno e/o parziale di unità lavorative”;

CONSIDERATO che per il personale attualmente in servizio a tempo determinato il contratto va a scadere entro il 31/12/2023;

CONSIDERATO che le convenzioni per figure professionali specifico prevedono l'erogazione delle prestazioni fino al 31/12/2023 o prevedono un periodo riconducibile allo stesso previa determina di prosecuzione o comunicazione.

RITENUTO che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti in ossequio al dettato di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016, è stato indetto da questa O.P. l'esternalizzazione dei servizi di assistenza per la ditta appaltatrice, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, l'obbligo ad assumere il personale che vanta rapporti di lavoro a tempo determinato, certificati, con la Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, nel rispetto della Contrattazione Collettiva di settore

CONSIDERATO che il personale a tempo indeterminato, organicamente rimarrà in carico dell'Ipab,

CONSIDERATO che al personale a tempo continuerà ad applicarsi il contratto di lavoro attualmente vigente e il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dai contratti dal Comparto Regioni e Autonomie Locali e dalla contrattazione integrativa decentrata, per le distinte posizioni economiche.

CONSIDERATO che l'IPAB è responsabile del trattamento economico e giuridico dei Lavoratori a tempo indeterminato, così come rimane titolare degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, compresi quelli legati alle dichiarazioni fiscali.

CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l'attività di Casa di Riposo erogando prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane;

CONSIDERATO che la CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 2. Dispone sull' autorizzazione per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali - Comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate - Presenze di utenti paganti in proprio all'interno di strutture convenzionate non aventi finalità lucrative - Standards per strutture private iscritte agli albi comunali;

CONSIDERATO che con il D.R.S. 384 del 06/03/2017 a questo Ente è stata autorizzata la ricettività fino a n. 58 posti letti;

CONSIDERATO che la sopra richiamata circolare per le Strutture residenziali per anziani e disabili iscritte negli albi comunali (art. 27, legge regionale n. 22/86) nell'intento di assicurare all'utenza ulteriori elementi di sicurezza e di qualità del servizio, prevede, tra l'altro i requisiti organizzativi e funzionali;

CONSIDERATO che ai sensi della prefata circolare ai fini dell'iscrizione è richiesta la presenza, anche in convenzione, delle seguenti figure professionali, sociali e sanitarie in relazione alla tipologia ed ai bisogni dell'utenza e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro:

Oggetto: Approvazione programma del fabbisogno di personale per il 2023

- 1 Istruttore amministrativo contabile/economista 36 ore settimanali CAT C;
- 1 infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 36 ore CAT D;
- 1 assistente sociale 18 ore settimanali CAT D ;
- 1 collaboratore tecnico 24 ore settimanali CAT B;
- 1 unità addetta ai servizi di cucina CAT B per turno, 3 unità per capacità recettiva superiore ai venti posti.

VISTO l'art. 22 e 23 del ccnl 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali;

CONSIDERATO in particolare l'intento di assicurare all'utenza ulteriori elementi di sicurezza e di qualità del servizio, tenuto conto che il 80% degli ospiti non sono autosufficienti;

CONSIDERATO che il numero degli ospiti presso l'ente è soggetto ad oscillazioni frequenti, sia per la frequenza di decessi che per dinamiche di mercato;

CONSIDERATO che occorre coprire il servizio con la presenza di operatori per H24 distribuiti in tre turni di lavoro contrattuale di ore 6 e assicurare all'utenza ulteriori elementi di sicurezza con la presenza di operatori notturni proporzionati al numero degli ospiti;

RITENUTO che in base al nuovo CCNL Sanità il posto di infermiere risulta essere CAT D e quindi la CAT C del posto in dotazione pianta organica va trasformata in automatico in CAT D;

RITENUTO che l'oscillazione sopra richiamata non consente di definire un organigramma funzionale determinato nel numero delle figure da utilizzare, ma un organigramma funzionale dipendente dalle frequenti oscillazioni del numero degli ospiti;

RITENUTO che le disposizioni sopra richiamate sono riferibili a n. 20 ospiti e tenuto conto che il numero degli ospiti massimo non può comunque superare n. 58 unità e che il CCNL consente l'orario multiperiodale che consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettemanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto;

RITENUTO necessaria ogni iniziativa volta ad assicurare la “*continuità aziendale*” è la capacità dell'IPAB di continuare a **costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di servizi alla persona anziana per un prevedibile arco temporale futuro

Per quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto, altresì, delle particolari caratteristiche e condizioni gestionali dell'istituzione pubblica casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù', allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi agli ospiti

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il parere del revisore;

Visti gli artt. 39 legge 449/97 e 6 del D. Lgs. 165/01 sull'organizzazione degli uffici e sul fabbisogno di personale ;

Visto il CCNL delle Funzioni locali per il triennio 2016/18 sottoscritto il 21 maggio 2018 ;

Visto l'art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul controllo degli atti delle Ipab ;

Visto l'art. 20 della Legge Fondamentale n°6972 del 17.07.1890 e succ.mod. ed integr.;

Visti gli artt. 42 e segg. del Regolamento di Contabilità approvato con R.D. del 05.02 1891 n°99 –

Visto l'art. dell'art. 68 lr 10/99 così come modificato dall'art.21 c.14 della lr. 19/2005 ;

Prendere atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l'effetto ;

DELIBERA

1. **Di determinare** il fabbisogno per il 2023 distinto per attività oraria settimanale;
2. **Di determinare** la copertura del fabbisogno ;
3. **Riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze eccezionali e/o mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione ed alla relativa pianificazione per l'anno in corso;
4. **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ;
5. **Ogni** provvedimento incoerente con il presente deliberato è da ritenersi privo di effetti .
6. **Dare atto** che la presente Delibera è soggetta a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e sarà inviata all'organo di competente in allegato con il Bilancio preventivo ;
7. **Il presente provvedimento** sarà pubblicato sul sito informatico dell'Ipab, ai sensi del c. 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i.

Parere del Segretario : Si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti all'art. 49 del Dlgs 267/2000 .

Il Segretario/Direttore
f.to avv. *Pietro Amorosia*

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Micciché Giuseppe

Il Segretario/Direttore
f.to avv *Pietro Amorosia*

I Consiglieri:

f.to Diego Gioacchino Montaperto _____

f.to Dott. Calogero Russo _____

f.to Sac. Carmelo Davide Burgio

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 così come modificato dall'art.6 della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015

Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all'albo pretorio dell'Ipab nonché sul sito internet dal 16.12.2023 al 31.12.2023, registro pubblicazioni n° 75/2023
La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 14 della legge regionale n.19 del 22 dicembre 2005.

Campobello di Licata, 16.12. 2023

Il Segretario/Direttore

f.to avv. Pietro Amorosia



